COMUNE DI DRAPIA
(*Provincia di Vibo Valentia*)
C.F./P.I.-N° 00298600792
Corso Umberto – 89862 Drapia
Tel. N° 0963-67094-FAX 0963-67293
UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 9 DEL 09/08/2017

OGGETTO: Ordinanza Sindacale di divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e divieto di utilizzo delle stesse nelle aree pubbliche e aperte al pubblico nel corso delle manifestazione pubbliche che si terranno nel Comune.

IL SINDACO

PREMESSO che, come ogni anno, specie nel periodo estivo, sono previsti una serie di eventi e manifestazioni in tutto il territorio comunale;
CONSIDERATO che tali iniziative, richiamano l'afflusso di una notevole quantità di cittadini e di turisti in tutte le aree interessate dalle manifestazioni;
DATO ATTO delle indicazioni emerse in sede nazionale dai Comitati Provinciali ordine e Sicurezza pubblica ove, in relazione ai noti fatti verificatesi in alcune città italiane, durante manifestazioni pubbliche è stato chiesto ai comuni di ridurre al minimo durante le manifestazioni la circolazione di contenitori di vetro nell'ambito del territorio comunale, onde evitare che detto materiale, in un contesto di grande assembramento di persone, possa trasformarsi in concreta fonte di rischio per l'incolumità pubblica;
RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;
RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico all'adozione che preveda:
Il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, per il consumo nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
RITENUTO di stabilire l'efficacia del presente provvedimento su tutto il territorio comunale, con decorrenza dalla data di pubblicazione, con orario dalle ore 20:00 alle ore 04:00 di ciascun giorno interessato da manifestazioni;
CONSIDERATO che il divieto di cui sopra riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su arre pubbliche;
VISTO l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento deli enti locali;
VISTO l'art. 9 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa in cui qui si intendono richiamati:
E' fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie e contenitori di vetro, la somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione;
E' altresì, fatto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperti al pubblico;
I divieti hanno efficacia su tutto il territorio comunale nei giorni interessati da manifestazioni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con orario dalle 20:00 alle ore 04:00 di ciascun giorno;
Il divieto non opera nel caso di cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo;
Il divieto riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;
AVVERTE
L'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 – bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e ss. mm. ii. Con la sanzione Amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ii.
DISPONE CHE
La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile;
La presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla polizia Municipale per la verifica della sua esatta osservanza.
DISPONE ALRESI' che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Drapia per quindici giorni consecutivi, nonché su sito istituzionale dell'ente;
Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico;
INFORMA che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica nel termine di 120 giorni nella stessa data
Drapia, lì 09/08/2017

IL SINDACO
Dott. Antonio Vita